



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 18 del 09/04/2025

Oggetto: Approvazione atti adeguamento del contratto di appalto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani allo schema tipo di cui alla deliberazione Arera n. 385/2023/R/rif.

L'anno duemilaventicinque e questo dì nove del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni*

*il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario
Dott.ssa Simona Magalotti*

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montagna dal 14/04/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

*Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

OGGETTO: Approvazione dell'adeguamento del contratto di appalto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani allo schema tipo di cui alla deliberazione ARERA n. 385/2023/R/rif.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana, in qualità di Soggetto Aggregatore per i Comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano, con contratto rep. n. 2 del 20.12.2019, ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio della Comunità, per la durata di 7 anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2026, oltre eventuali sei mesi di proroga dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, alla ditta Idealservice s.r.l.;
- il legislatore, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità ARERA (di seguito anche semplicemente "Autorità" o "ARERA") funzioni generali di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, da esercitare con gli stessi poteri e nel quadro dei principi e finalità fissati dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza dell'Autorità, incluso il potere di emanare "direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi" che "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio" (art. 2, comma 12, lett. h) e comma 37 legge 481/95);
- tra le funzioni attribuite all'ARERA rientra, alla lettera f) del comma 527 della legge finanziaria sopra citata, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il potere dell'ARERA di determinare il nuovo sistema tariffario discende direttamente dalla legge, vale a dire dall'art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205 [...]. Tale norma peraltro sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema tariffario affidato ad ARERA sui precedenti ordinamenti [...]. Ne consegue che l'imperatività delle previsioni attributive dei poteri di ARERA e la prevalenza delle rispettive determinazioni regolatorie rispetto agli ordinamenti previgenti incidono anche sulle attribuzioni di competenze nel procedimento di definizione delle tariffe";
- sempre il legislatore, nello specifico, ha confermato l'esigenza della adozione degli schemi tipo dei contratti di servizio previsti dall'art. 203 del d.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., conferendo alla Autorità di regolamentazione nazionale, la competenza alla loro definizione tramite l'art. 1, comma 527, lettera e) della legge 205/2017;
- a sua volta, il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" adottato dal d.Lgs. 201/2022, ha confermato le potestà e competenze attribuite ad ARERA con la legge 205/2017 e che in particolare, l'art. 7 del sopracitato D. Lgs. 201/2022 attribuisce alla Autorità i compiti di individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo del Piano economico Finanziario, i livelli minimi di qualità dei servizi nonché la predisposizione degli schemi di bando di gara e di contratto tipo.
- di talché, ARERA con propria delibera n. 385 del 3 agosto 2023, in conformità con quanto statuito nella richiamata normativa, deliberava di:
 - 1) adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22, lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (Allegato A alla medesima delibera), che forma parte integrante e sostanziale del suddetto

provvedimento, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità ;

2) di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 385/2023/R/rif, ha approvato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani o di singoli servizi che lo compongono, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di tali accordi la Comunità Montana, nel mese di novembre 2024 ha inviato ai Comuni la bozza di appendice contrattuale, al fine di deliberarne l'approvazione, dove all'art. 6 sono stati inseriti, per le annualità 2024 e 2025, gli importi del PEF approvato dagli Enti di cui al rigo 21 " $\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" della colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune";
- Con rispettive delibere di giunta i Comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano hanno approvato lo schema di appendice contrattuale;
- tale appendice recepisce le disposizioni dello schema tipo ARERA, in particolare per quanto attiene a: modalità di aggiornamento del corrispettivo, obblighi informativi, qualità del servizio, livelli minimi di trasparenza e strumenti di regolazione;
- a tal fine, la Comunità Montana ha concordato con l'attuale gestore un aumento tariffario del 5% per gli anni 2024 e 2025, inferiore al limite massimo previsto dalla Delibera ARERA (12,6%), fatto salvo specifiche determinazioni di Enti che in autonomia hanno stabilito un aumento percentuale più alto;

DATO ATTO CHE:

- analizzata la complessità della materia ed i controversi indirizzi giurisprudenziali anche alla luce dei contenuti delle deliberazioni pervenute dai Comuni di Grotte di Castro (delibera n. 29 del 11.03.2025), Proceno (delibera n. 26 del 07.03.2025) e Valentano (delibera n. 35 del 19.03.2025), gli organi tecnici della Comunità Montana suggerivano la previa acquisizione di un parere legale al fine di dirimere alcuni aspetti connessi all'applicazione della richiamata normativa;
- il suddetto parere veniva rilasciato in data 04/04/2025 supportando il processo decisionale dell'Ente in merito al rapporto tra etero-integrazione derivante dalla delibera ARERA n. 385/2023 e protezione del confronto concorrenziale svoltosi in sede di aggiudicazione nonché modalità per la corretta determinazione dei valori di contratto per le annualità 2026 e 2027 nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità economico – finanziaria;
- il PEFA all'esito di un processo di condivisione delle componenti di costo tra gestore e ciascun Comune costituirà la sintesi tra necessità dell'adeguamento normativo e sostenibilità economico finanziaria;

Visto e richiamato il parere legale acquisito in atti al prot. nr. 350 in data 04/04/2025;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere con l'approvazione dell'adeguamento contrattuale, al fine di garantire la conformità del rapporto in essere alla regolazione vigente, mediante apposita appendice che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Visto il disposto dell'art 1 comma 41 della legge n. 190/2012 che ha introdotto l'art 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al medesimo situazioni di "conflitto di interesse" neppure potenziale;

Visti:

- il decreto nr. 3 in data 28.01.2025 ad oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile di Elevata qualificazione del settore tecnico, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- la delibera di Giunta nr. 10 del 19.03.2025 di nomina del RUP (Arch. Anthea Sanna) della procedura di appalto della raccolta porta a porta dei Comuni comunitari;
- la delibera di Giunta nr. 22 del 30.03.2021 di nomina del DEC (Ing. Geronzi Giordana) della procedura di appalto della raccolta porta a porta dei Comuni comunitari;

Vista la necessità di dover provvedere in merito;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 205/2017 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

Visto il Decreto Legislativo n. 201/2022 e s.m.i.,

Visto lo Statuto della Comunità Montana;

DELIBERA

1. di **recepire** le premesse quali parte integranti e sostanziali della presenta deliberazione da intendersi qui totalmente trascritte;
2. di **approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'adeguamento del contratto di appalto in essere per il servizio di gestione dei rifiuti urbani con l'attuale gestore Idealservice soc. coop. alla disciplina contenuta nello Schema tipo approvato da ARERA con deliberazione n. 385/2023/R/rif, mediante apposita Appendice contrattuale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di **dare atto** che l'adeguamento contrattuale avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, senza alterazione della struttura essenziale dell'affidamento;
4. di **demandare** al Responsabile del settore tecnico nonché RUP ed al DEC, ciascuno per le proprie competenze, giuste deliberazioni rispettivamente nr. 3 del 28.01.2025, n. 10 del 19.03.2025 e n. 22 del 30.03.2021 l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla sottoscrizione dell'appendice contrattuale e all'attuazione della presente deliberazione;

5. di **trasmettere** copia della presente deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della deliberazione 385/2023/R/rif, nonché all'operatore affidatario.